

Arezzo, li

Prot.

AREZZO MULTISERVIZI SRL

P.I. 01938950514

Convenzione per l'assegnazione in concessione novantanovenale, rinnovabile di manufatto /porzione.....all'interno del cimitero di (LOTTO).

L'anno (.....) e questo giorno del mese di, in Arezzo presso la sede della Soc. Arezzo Multiservizi srl, Via Bruno Buozzi 1, Arezzo,

TRA

Soc. Arezzo Multiservizi srl in persona del legale rappresentante ed Amministratore Unico Avv. **Borri Guglielmo** nato in Arezzo il 23.01.1963 domiciliato per la Sua Carica presso la sede Aziendale sita in Arezzo Via Bruno Buozzi n. 1;
C.F. BRR GLL 63A23 A390N

E

..... nato/a inil, residente in, Via n.....;
C.F.

Di seguito anche "Le parti"

PREMESSO

-che, la Società ha indetto una asta pubblica per l'assegnazione in concessione **novantanovenale**, rinnovabile di per un ulteriore periodo di minimo 10 anni e massimo 99 anni dietro pagamento del canone di concessione vigente al momento della richiesta di rinnovo manufatti posti all'interno di cimiteri destinati ad uso di cappelle di famiglia;

- che il/la Signor/a..... nato/a in il è stata concorrente per il "**Lotto**" del cimitero di e pertanto la sola in graduatoria degli idonei vincitori;

-che, il bando d'asta prevede che Gli assegnatari/aggiudicatari assumono la qualità di concessionari quando concorrono entrambe le seguenti condizioni:

a) è stato adottato il provvedimento di concessione;

b) è stata stipulata la convenzione di concessione.

- che, il provvedimento di concessione è stato adottato, all'esito delle verifiche, con numerodel che si allega alla presente convenzione (**Allegato**), e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- che si rende necessario stipulare apposita convenzione di concessione, in conformità a quanto previsto dal bando di asta;

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART.01 - PREMESSA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

ART.02 – OGGETTO

La presente convenzione disciplina i rapporti tra le parti con riferimento alla concessione di uso manufatto su suolo demaniale (cappella funeraria per tumulazione) della durata di 99 (novantanove) anni di cui al provvedimento di concessione adottato dall'Amministratore Unico con determina n. del

Il Manufatto oggetto della concessione è quello indicato nelle planimetrie che si allegano come parte integrante e sostanziale del presente atto:

Allegato: Planimetria cimitero di.....con indicato il **“Lotto**”;

Allegato: Indicazione del manufatto **“Lotto.....”**;

Il **“Lotto**” confina:

.....
.....

Il Manufatto dovrà essere esclusivamente destinato a cappella funeraria in conformità al progetto di ultimazione/completamento da sottoporsi al parere della ASL di competenza, Soprintendenza e Comune degli Organi Comunali.

Il progetto dovrà essere sottoposto altresì al parere del Soggetto Gestore, affinché lo stesso possa verificare il rispetto delle condizioni dettate dalla presente convenzione.

ART.03 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha la durata di anni 99 (novantanove) decorrenti dalla data di stipula del presente atto. Essa potrà essere rinnovata, a discrezione dell'Ente Gestore, per un ulteriore periodo di minimo 10 anni e massimo 99 anni dietro pagamento del canone di concessione vigente al momento della richiesta di rinnovo. La richiesta di rinnovo, pertanto, non costituisce nè legittima aspettativa del concessionario nè diritto al rinnovo della medesima concessione che potrà essere negato a discrezione dell'Ente competente.

ART. 04 - CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

Il corrispettivo della Concessione è così determinato:

Importo di Assegnazione: €.;

IVA al 10 %: €.;

Totale concessione €.

Che il/la Signor/a ha così corrisposto:

€. versata a titolo di cauzione a corredo dell'offerta con

€. versata a saldo con

A fronte di tale versamento è stata emessa da parte di Arezzo Multiservizi srl fattura n.;

ART.05 - DIRITTO DI SEPOLTURA

Hanno diritto alla sepoltura nella cappella funeraria il concessionario e la sua famiglia, per tali intendendosi i parenti ed affini del concessionario entro il 4° grado;

La concessionaria si riserva altresì di tumulare all'interno di tale cappella soggetti che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti della concessionaria, secondo dichiarazione resa sotto personale responsabilità della stessa.

ART.06 -DISCIPLINA

La presente concessione è disciplinata dal Regolamento di Polizia Mortuaria nazionale e da quelli in vigore presso il comune di Arezzo, dai regolamenti generali e da quelli, sia locali che generali, che dovessero in seguito emanarsi, nonché da questo atto. Essa sarà soggetta ad eventuali nuove leggi ed atti regolamentari, nazionali, regionali o locali che dovessero sopravvenire nelle more della vigenza del contratto.

ART.07 - PROVVEDIMENTI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Allo scadere della concessione e dell'eventuale rinnovo, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà d'ufficio il Soggetto Gestore a propria cura ma a spese del concessionario (o di coloro che sono subentrati o di altri aventi titolo), collocando i medesimi, senza necessità di avviso, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

ART.08 - DIVIETI

E' vietata la cessione tra privati del diritto di sepoltura. Le concessioni fatte in violazione di questo divieto sono nulle di fatto e di diritto e non hanno alcun effetto nei confronti del Soggetto Gestore, fatti salvi i procedimenti di decadenza di cui al vigente Regolamento di Polizia Mortuaria e le eventuali azioni legali esperibili;

ART.09 - RINUNCIA

Salvo i casi di decadenza e di quanto previsto dal Regolamento di polizia Mortuaria, qualora i concessionari intendessero retrocedere dalla concessione dovranno darne comunicazione al Soggetto Gestore che potrà accettare la richiesta di retrocessione, procedendo secondo le disposizioni vigenti al momento della retrocessione;

ART.10 - SUBENTRO

Alla morte del concessionario, subentrano nella concessione i parenti più stretti secondo le norme del codice civile, che hanno l'obbligo di individuare uno solo, quale rappresentante di tutti, al quale intestare la concessione cimiteriale entro e non oltre 1 anno dalla morte del medesimo concessionario. In caso di mancata designazione nel termine perentorio stabilito, provvederà

d'ufficio la Società Arezzo multiservizi srl, ferma restando la solidarietà degli obblighi in capo a tutti coloro che sono subentrati nella concessione. Tutte le comunicazioni e/o notifiche si intenderanno validamente effettuate al designato.

Il subentro non altera il diritto di sepoltura, che rimane riservato all'originario concessionario ed alla sua famiglia, come definita nella presente convenzione di concessione.

ART. 11 - TEMPI DI ESECUZIONE LAVORI, LIMITI DIMENSIONALI E FUNZIONALI DELLA CAPPELLA

Il concessionario si obbliga ad attivare le procedure necessarie per il completamento della cappella e ad ultimare i lavori entro e non oltre il termine perentorio di 3 (tre) anni decorrenti dalla data di stipula del presente atto. Per ultimazione dei lavori si intende il completamento delle strutture e delle finiture.

La cappella potrà contenere un massimo di n.loculi e n.loculi ossari.

ART.12 - MODIFICHE

Nessuna opera di abbellimento, di restauro, decorazione e quanto altro, potrà essere effettuata nella cappella senza prima aver riportato regolare permesso del Soggetto Gestore.

ART. 13 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

I concessionari, coloro che subentrano nella concessione, e gli aventi titolo, pena la decadenza dalla concessione, sono tenuti alla manutenzione ordinaria e straordinaria della cappella funeraria nonché dell'eventuale resede di pertinenza. Sono altresì tenuti, sempre a pena di decadenza della concessione, a mantenere in solido e decoroso stato la cappella per tutto il tempo della concessione e ad eseguire le opere che Arezzo Multiservizi srl ritenesse utili ed indispensabili per garantire il decoro, la sicurezza e l'igiene del cimitero.

Arezzo Multiservizi srl non assume alcuna responsabilità verso i concessionari per la distruzione in tutto o in parte della cappella funeraria, per qualunque causa anche fortuita o di forza maggiore, o per colpa o dolo dei soggetti terzi, ancorchè utenti del cimitero.

ART. 14 - ONERI PER SEPPELLIMENTO

I concessionari, coloro che subentrano nella concessione, e gli aventi titolo sono soggetti al pagamento di tariffe di seppellimento, imposte o rimborsi vigenti al momento in cui si svolgeranno gli interventi.

ART. 15 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

Oltre a quanto previsto dall'art. 92, comma 2 del D.P.R. 285 del 10/09/90, è facoltà dell'Ente Gestore ritornare in possesso della cappella quando ciò sia necessario per l'ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. In tal caso la concessione in essere viene revocata e verrà concesso, agli aventi diritto, l'uso a titolo gratuito di un'equivalente sepoltura, secondo quanto disposto dal Regolamento di Polizia Mortuaria.

ART.16 - DECADENZA

Il Soggetto Gestore ha facoltà di dichiarare la decadenza della validità del presente atto quando vi sia un inadempimento grave agli obblighi di cui al presente atto di convenzione di concessione e nei casi di cui al Regolamento di Polizia Mortuaria nazionale e locale.

ART.17 - DOMICILIO

A tutti gli effetti del presente atto il/la contraente elegge domicilio in.....e si obbliga a comunicare eventuali variazioni di domicilio entro e non oltre 7 giorni dal verificarsi di tale eventuale variazione. In caso contrario ogni comunicazione verrà effettuata al domicilio eletto e si intenderà correttamente perfezionata, anche se non ritirata dall'interessato

ART. 18 - REGISTRAZIONI

Tutte le spese di registro e di bolli del presente atto sono a carico del contraente.

ART. 19- PRIVACY

Ai sensi dell'art. del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la Società Arezzo Multiservizi srl.

Titolare del trattamento: il Titolare del trattamento è l'Amministratore Unico della Soc. Arezzo Multiservizi srl.

ART. 20 - NORME FINALI

Le parti accettano espressamente quanto sopra pattuito.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

LE PARTI

Avv. Borri Guglielmo – Amministratore Unico Arezzo Multiservizi srl

..... – Concessionario/a

AREZZO MULTISERVIZI SRL

P.I. 01938950514

Convenzione per l'assegnazione in concessione novantannuale, rinnovabile di area o suolo per cappella nel cimitero di al Sig/ra.....(Lotto.....)

L'anno (.....) e questo giornodel mese di, in Arezzo presso la sede della Soc. Arezzo Multiservizi srl, Via Bruno Buozzi 1, Arezzo,

TRA

Soc. Arezzo Multiservizi srl in persona del legale rappresentante ed Amministratore Unico Avv. **Borri Guglielmo** nato in Arezzo il 23.01.1963 (C.F. BRR GLL 63A23 A390N) domiciliato per la Sua Carica presso la sede Aziendale sita in Arezzo Via Bruno Buozzi n. 1;

E

..... nato/a ail, residente in.....
(C.F.);

Di seguito anche "Le parti"

PREMESSO

- che, la Società ha indetto una asta pubblica per l'assegnazione in concessione novantannuale, rinnovabile di per un ulteriore periodo di minimo 10 anni e massimo 99 anni dietro pagamento del canone di concessione vigente al momento della richiesta di aree o suoli posti all'interno di alcuni cimiteri destinati alla realizzazione di manufatti destinati ad uso di cappelle di famiglia;

- che il Signor/a.....nato/a a.....il.....è stato concorrente per il **Lotto** del cimitero die pertanto il solo in graduatoria degli idonei vincitori;

-che, il bando d'asta prevede che gli assegnatari/aggiudicatari assumono la qualità di concessionari quando concorrono entrambe le seguenti condizioni:

a) è stato adottato il provvedimento di concessione;

b) è stata stipulata la convenzione di concessione.

- che, il provvedimento di concessione è stato adottato, all'esito delle verifiche, con numero del che si allega alla presente convenzione (**Allegato**), e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- che si rende necessario stipulare apposita convenzione di concessione, in conformità a quanto previsto dal bando di asta;

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART.01 - PREMESSA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

ART.02 – OGGETTO

La presente convenzione disciplina i rapporti tra le parti con riferimento alla concessione di uso manufatto su suolo demaniale (cappella funeraria per tumulazione) della durata di 99 (novantanove) anni di cui al provvedimento di concessione adottato dall'Amministratore Unico con determina n. del

L'area o suolo oggetto della concessione è quello indicato nelle planimetrie che si allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto:

Allegato: Planimetria Cimitero Staggiano con indicata l'area o suolo costituente il **Lotto ...**;

Allegato: Indicazione del **Lotto**;

Il **Lotto** confina:

.....
.....

Il manufatto da realizzare dovrà essere a forma parallelepipedica con lati di base pari a mt. 4,10 e mt. 2,20 e con altezza massima di mt. 3,80 e posizionata planimetricamente secondo quanto previsto nell'**Allegato**

Il Manufatto dovrà essere realizzato in conformità al progetto da redigere a cura e spese del concessionario autorizzato dagli Enti proposti: ASL di competenza, Soprintendenza, Comune ed Ufficio Regionale del Genio Civile per le parti strutturali.

Il progetto dovrà essere sottoposto altresì al parere del Soggetto Gestore, affinché lo stesso possa verificare il rispetto delle condizioni dettate dalla presente convenzione.

ART.03 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha la durata di anni 99 (novantanove) decorrenti dalla data di stipula del presente atto. Essa potrà essere rinnovata, a discrezione dell'Ente Gestore, per un ulteriore periodo di minimo 10 anni e massimo 99 anni dietro pagamento del canone di concessione vigente al momento della richiesta di rinnovo. La richiesta di rinnovo, pertanto non costituisce né legittima aspettativa del concessionario né diritto al rinnovo della medesima concessione, che potrà essere negato a discrezione dell'Ente competente.

ART. 04 - CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

Il corrispettivo della Concessione è così determinato:

Importo di Assegnazione: €.;

IVA al 10%: €.;

Totale concessione €.

che il/la Signor/a ha così corrisposto:

€ versata a titolo di cauzione a corredo dell'offerta con

€ versata a saldo con

A fronte di tale versamento è stata emessa da parte di Arezzo Multiservizi srl fattura n.

ART.05 - DIRITTO DI SEPOLTURA

Hanno diritto alla sepoltura nella cappella funeraria il concessionario e la sua famiglia, per tali intendendosi i parenti ed affini del concessionario entro il 4° grado;

Il concessionario si riserva altresì di tumulare all'interno di tale cappella soggetti che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti del concessionario, secondo dichiarazione resa sotto personale responsabilità dello stesso.

ART.06 -DISCIPLINA

La presente concessione è disciplinata dal Regolamento di Polizia Mortuaria nazionale e da quelli in vigore presso il Comune di Arezzo, dai regolamenti generali e da quelli, sia locali che generali, che dovessero in seguito emanarsi, nonché da questo atto. Essa sarà soggetta ad eventuali nuove leggi ed atti regolamentari, nazionali, regionali o locali che dovessero sopravvenire nelle more di vigenza del contratto.

ART.07 - PROVVEDIMENTI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Allo scadere della concessione e dell'eventuale rinnovo, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà d'ufficio il Soggetto Gestore a propria cura ma a spese del concessionario (o di coloro che sono subentrati o di altri aventi titolo), collocando i medesimi, senza necessità di avviso, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

ART.08 - DIVIETI

E' vietata la cessione tra privati del diritto di sepoltura. Le concessioni fatte in violazione di questo divieto sono nulle di fatto e di diritto e non hanno alcun effetto nei confronti del Soggetto Gestore, fatti salvi i procedimenti di decadenza di cui al vigente Regolamento di Polizia Mortuaria e le eventuali azioni legali esperibili;

ART.09 - RINUNCIA

Salvo i casi di decadenza e di quanto previsto dal Regolamento di polizia Mortuaria, qualora i concessionari intendessero retrocedere dalla concessione dovranno darne comunicazione al Soggetto Gestore che potrà accettare la richiesta di retrocessione, procedendo secondo le disposizioni vigenti al momento della retrocessione;

ART.10 - SUBENTRO

Alla morte del concessionario, subentrano nella concessione i parenti più stretti secondo le norme del codice civile, che hanno l'obbligo di individuare uno solo, quale rappresentante di tutti, al quale intestare la concessione cimiteriale entro e non oltre 1 anno dalla morte del medesimo concessionario. In caso di mancata designazione nel termine perentorio stabilito, provvederà d'ufficio la Società Arezzo multiservizi srl, ferma restando la solidarietà degli obblighi in capo a tutti coloro che sono subentrati nella concessione. Tutte le comunicazioni e/o notifiche si intenderanno validamente effettuate al designato.

Il subentro non altera il diritto di sepoltura, che rimane riservato all'originario concessionario ed alla sua famiglia, come definita nella presente convenzione di concessione.

ART. 11 - TEMPI DI ESECUZIONE LAVORI, LIMITI DIMENSIONALI E FUNZIONALI DELLA CAPPELLA

Il concessionario si obbliga ad attivare le procedure necessarie per il completamento della cappella e ad ultimare i lavori entro e non oltre il termine perentorio di 3 (tre) anni decorrenti dalla data di stipula del presente atto. Per ultimazione dei lavori si intende il completamento delle strutture e delle finiture nonché il collaudo statico e l'agibilità.

La cappella potrà contenere un massimo di n. 8 loculi della tipologia di testata e n. 4 loculi ossari.

ART.12 - MODIFICHE

Nessuna opera di abbellimento, di restauro, decorazione e quanto altro, potrà essere effettuata nella cappella senza prima aver riportato regolare permesso del Soggetto Gestore.

ART. 13 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

I concessionari, coloro che subentrano nella concessione, e gli aventi titolo, pena la decadenza dalla concessione, sono tenuti alla manutenzione ordinaria e straordinaria della cappella funeraria nonché dell'eventuale resede di pertinenza. Sono altresì tenuti, sempre a pena di decadenza della concessione, a mantenere in solido e decoroso stato la cappella per tutto il tempo della concessione e ad eseguire le opere che Arezzo Multiservizi srl ritenesse utili ed indispensabili per garantire il decoro, la sicurezza e l'igiene del cimitero.

Arezzo Multiservizi srl non assume alcuna responsabilità verso i concessionari per la distruzione in tutto o in parte della cappella funeraria, per qualunque causa anche fortuita o di forza maggiore, o per colpa o dolo di soggetti terzi, ancorchè utenti del cimitero.

ART. 14 - ONERI PER SEPPELLIMENTO

I concessionari, coloro che subentrano nella concessione, e gli aventi titolo sono soggetti al pagamento di tariffe di seppellimento, imposte o rimborsi vigenti al momento in cui si svolgeranno gli interventi.

ART. 15 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

Oltre a quanto previsto dall'art. 92, comma 2 del D.P.R. 285 del 10/09/90, è facoltà dell'Ente Gestore ritornare in possesso della cappella quando ciò sia necessario per l'ampliamento,

modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. In tal caso la concessione in essere viene revocata e verrà concesso, agli aventi diritto, l'uso a titolo gratuito di un'equivalente sepoltura, secondo quanto disposto dal Regolamento di Polizia Mortuaria.

ART.16 - DECADENZA

Il Soggetto Gestore ha facoltà di dichiarare la decadenza della validità del presente atto quando vi sia un inadempimento grave agli obblighi di cui al presente atto di convenzione di concessione e nei casi di cui al Regolamento di Polizia Mortuaria nazionale e locale.

ART.17 - DOMICILIO

A tutti gli effetti del presente atto il/la contraente elegge domicilio ine si obbliga a comunicare eventuali variazioni di domicilio entro e non oltre giorni 7 dal verificarsi di tale eventuale variazione. In caso contrario ogni comunicazione verrà effettuata al domicilio eletto e si intenderà correttamente perfezionata, anche se non ritirata dall'interessato.

ART. 18 - REGISTRAZIONI

Tutte le spese di registro e di bolli del presente atto sono a carico del contraente.

ART. 19- PRIVACY

Ai sensi dell'art. del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la Società Arezzo Multiservizi srl.

Titolare del trattamento: il Titolare del trattamento è l'Amministratore Unico della Soc. Arezzo Multiservizi srl.

ART. 20 - NORME FINALI

Le parti accettano espressamente quanto sopra pattuito.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

LE PARTI

Avv. Borri Guglielmo – Amministratore Unico Arezzo Multiservizi srl

..... – Concessionario/a

